

LEGGE 3 Ottobre 2002, n°221.

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 239 del 11-10-2002.

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. (GU n. 239 del 11-10-2002).

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:

"ART. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

- I. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2.

I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e' altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Alemanno, Ministro delle politiche Agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 628):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro per gli affari regionali (La Loggia) e dal Ministro delle politiche agricole e forestali (Alemanno) il 18 settembre 2001.

Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 21 settembre 2001 con pareri delle commissioni 1a, 7a, 8a, 9a, 12a, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13a commissione, in sede deliberante, il 27 settembre 2001; il 17, 18, 23, 24, 25, 30 ottobre 2001; il 7, 9 novembre 2001.

Nuovamente assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede referente, il 9 novembre 2001 con pareri delle commissioni 1a, 7a, 8a, 9a, 12a, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il 9 novembre 2001.

Esaminato in aula il 5 febbraio 2002 e approvato il 6 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2297):

Assegnato alla XII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 13 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, VIII, IX, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'11 aprile 2002; l'11 giugno 2002.

Nuovamente assegnato alla XIII commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, VIII, IX, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 25 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, VIII, IX, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 27 giugno 2002.

Relazione scritta annunciata l'8 luglio 2002 (atto n. 2297/A - relatore on. Vascon).

Esaminato in aula il 25 giugno 2002; il 22, 23, 25 luglio 2002 e approvato il 17 settembre 2002.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

- La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 103 del 25 aprile 1979.

- L'art. 9 della direttiva 79/409/CEE così recita:

"1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità .

2. Le deroghe dovranno menzionare:

le specie che formano oggetto delle medesime,
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,
l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate a decidere quali mezzi, impianti e
metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito."

- L'art. 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così recita:

"2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali."